



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
Città Metropolitana di Milano

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA FESTE COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2026



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

## REGOLAMENTO

### PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA FESTE COMUNALE

#### ART. 1 – FINALITÀ E DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE

Il presente Regolamento disciplina la Concessione in uso temporaneo dell'area denominata "Area Feste", di proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi, ubicata in Via G. Verdi n. 11, per lo svolgimento di attività di intrattenimento socio-culturale, ricreativo, ludico e sportivo, nonché per l'organizzazione di eventi folcloristici, fieristici ed enogastronomici.

Le attività e gli eventi svolti nell'Area devono essere aperti al pubblico, e non è consentito l'utilizzo per eventi privati.

L'Area Feste è costituita da:

- uno spazio esterno con aree verdi;
- un'area con palco e platea;
- un fabbricato dove è ubicata la cucina, dotata di spogliatoio e servizio igienico per gli addetti, e n. 3 servizi igienici con accesso dall'esterno a servizio dell'area.

L'accesso al pubblico è consentito ai soli spazi esterni (area esterna e platea area palco, servizi igienici).

L'accesso alla cucina deve essere riservato e limitato all'utilizzo per cui i locali stessi sono destinati.

#### ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALL'USO

Possono richiedere la Concessione in uso temporaneo dell'Area Feste i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico, sindacale, politico o ricreativo, che operano senza finalità di lucro;
- libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale fiscalmente registrate;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- persone fisiche o soggetti commerciali, purché le iniziative siano realizzate secondo quanto previsto dall'art. 1.

L'Area Feste non potrà essere concessa nel caso in cui emergessero pendenze economiche del richiedente nei confronti dell'Ente (mancato pagamento di tributi, affitti spazi...).

La concessione è subordinata a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento Repubblicano.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

### **ART. 3 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA FESTE**

La concessione in uso temporaneo dell'Area Feste è rilasciata direttamente dal Comune o dal soggetto assegnatario unico dell'Area ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento, qualora esistente.

In tale ultimo caso, il soggetto assegnatario unico dell'Area Feste dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della prenotazione ricevuta ai sensi del successivo art. 4, entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale esprimere il diniego alla concessione dell'Area Feste per motivi di pubblico interesse entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di prenotazione o dall'avvenuta comunicazione da parte del soggetto assegnatario unico dell'Area, qualora esistente.

Per la concessione dell'Area Feste è previsto il pagamento di una tariffa giornaliera e di un rimborso spese forfettario per le utenze, nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale.

È facoltà della Giunta Comunale stabilire, nell'approvazione della Delibera di determinazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, tariffe differenziate per i giorni di allestimento, svolgimento dell'attività e disallestimento.

Le pulizie durante l'utilizzo ed al termine dell'utilizzo sono a carico del Concessionario.

### **ART. 4 – PRENOTAZIONE DELL'AREA FESTE**

I soggetti che intendono utilizzare l'Area Feste dovranno prenotarla a partire dal 60° giorno e non oltre il 30° giorno di calendario antecedente a quello di inizio dell'utilizzo, presentando la relativa richiesta al Concedente, sul modello allegato sotto la lettera A) al presente Regolamento.

La domanda dovrà contenere:

- a) una relazione descrittiva del tipo di attività, principali e collaterali, e delle loro modalità di svolgimento, con date e orari;
- b) una copia del volantino/manifesto che si intende eventualmente utilizzare per pubblicizzare le attività;
- c) un'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine a ogni fatto civilmente rilevante che dovesse accadere nell'ambito delle attività intraprese, anche a causa dell'uso delle strutture presenti;
- d) copia (o impegno alla sottoscrizione) di polizza per responsabilità civile per un massimale di 1.000.000,00 (un milione) di euro, stipulata con oneri a carico del Richiedente per la copertura di responsabilità verso terzi per danno a cose, animali e persone.

Nella richiesta di prenotazione, oltre ai giorni di occupazione (distinti per: giorni di allestimento, svolgimento attività e disallestimento), dovranno essere indicati il nome del richiedente e del designato responsabile con tutti i recapiti necessari alle successive comunicazioni.

Le richieste di concessione in uso temporaneo saranno considerate dal Concedente secondo



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **(Provincia di Milano)**

l'ordine cronologico di registrazione al Protocollo dell'Ente.

L'accoglimento della prenotazione sarà comunicato al richiedente entro i 10 (dieci) giorni seguenti la richiesta, unitamente alla documentazione necessaria ad effettuare il pagamento relativo all'utilizzo richiesto.

L'accoglimento della prenotazione in ogni caso non equivale ad autorizzazione allo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta.

Sarà redatto e aggiornato dal Concedente un calendario, di pubblica consultazione, relativo alle richieste di prenotazione dell'Area Feste.

### **ART. 5 – LIMITI DI PRENOTAZIONE**

Per garantire un'equa disponibilità dell'Area Feste, l'assegnazione da parte del Concedente a ciascun soggetto non potrà essere superiore a 20 (venti) giorni di occupazione consecutivi.

È facoltà concedere l'Area Feste per periodi superiori a quello sopra indicato previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale della valenza sociale, culturale e ricreativa dell'iniziativa proposta, o nel caso in cui siano necessari più giorni per l'allestimento o la rimozione delle attrezzature utilizzate.

### **ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO**

Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione di accoglimento della prenotazione di cui all'art. 4, il Richiedente dovrà presentare al Concedente:

- a) copia delle ricevute dei versamenti della tariffa e delle spese forfettarie previste dal presente Regolamento;
- b) copia di polizza per responsabilità civile per un massimale di 1.000.000,00 (un milione) di euro, stipulata con oneri a carico del Richiedente per la copertura di responsabilità verso terzi per danno a cose, animali e persone.

Potrà essere richiesta ulteriore documentazione a integrazione di quella citata ai commi precedenti, nel caso di carenza nella documentazione presentata o installazione di strutture particolari.

Solo dopo la presentazione di tutta la documentazione richiesta sarà rilasciata dal Concedente la concessione ad uso temporaneo dell'Area Feste, tramite provvedimento autorizzativo espresso.

Le eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici dovranno essere richieste al Comando di Polizia Locale almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'evento oltre alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande.

In data da concordare saranno consegnate da parte del Concedente le chiavi dell'Area Feste al responsabile indicato e sarà effettuato congiuntamente un sopralluogo della struttura.

Eventuali anomalie riscontrate all'atto dell'utilizzo devono essere segnalate immediatamente per iscritto.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **(Provincia di Milano)**

I concessionari si intenderanno obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse.

Le chiavi dovranno essere riconsegnate al referente incaricato al termine della concessione dell'Area Feste, previo controllo congiunto dello stato delle strutture, degli impianti e di quanto altro dato in concessione.

Il Concessionario si impegna a non riprodurre copia delle chiavi affidategli per l'uso temporaneo dell'Area.

Di dette operazioni di consegna e di riconsegna sarà stilato apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Concessionario, nel sottoscrivere il verbale di consegna, accetta la struttura nelle condizioni e con gli arredi e le attrezzature ivi presenti, nello stato di fatto in cui si trovano. Il Comune di Vizzolo Predabissi non garantisce interventi per la manutenzione di arredi e attrezzature non funzionanti.

L'Area Feste dovrà essere riconsegnata dal Concessionario, al termine dell'utilizzo, nelle condizioni di stato e manutenzione descritte nel verbale stilato in occasione della consegna e nelle condizioni di pulizia indicate nel verbale stesso.

L'installazione di attrezzature e impianti aggiuntivi deve essere autorizzata dal Comando di Polizia Locale e dovrà essere consegnata agli stessi copia della dichiarazione di conformità degli impianti e/o certificato di corretto montaggio relativo a strutture eventualmente installate.

Qualora il Concessionario necessiti di aggiungere strutture supplementari a quelle esistenti presso l'Area Feste, sarà a suo carico chiedere l'autorizzazione e produrre al Comando di Polizia Locale le relative certificazioni di legge. L'intenzione di aggiungere strutture supplementari a proprio carico dovrà essere specificata nel modulo di richiesta di prenotazione.

### **ART. 7 – RESPONSABILITÀ**

Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

Per ogni richiesta di concessione in uso temporaneo il richiedente dovrà individuare una o più persone che dovranno essere reperibili nel corso della durata della concessione. I nominativi dovranno essere comunicati sulla richiesta di prenotazione dell'Area Feste.

Il richiedente non potrà effettuare né consentire attività diverse da quelle per le quali è stato concesso l'utilizzo dell'Area Feste e sarà direttamente responsabile delle attività non autorizzate eventualmente svolte. L'abuso potrà comportare la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la revoca della concessione per l'utilizzo dell'Area Feste. In detto ultimo caso l'Area Feste non potrà essere concessa agli stessi soggetti per due anni a decorrere dalla data della revoca. Sono fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal tipo di violazione commessa.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **(Provincia di Milano)**

L'uso dell'Area Feste, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei locali e degli accessori, si intende effettuato sotto la responsabilità del Concessionario e di chi utilizza le strutture con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune e del Concedente. In ogni caso il Concessionario è espressamente obbligato a tenere indenne il Comune e il Concedente da tutti i danni diretti o indiretti, che potessero comunque derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l'uso delle strutture, accessori, impianti, sollevando il Comune e il Concedente da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, che potesse comunque derivare, e da chiunque promuoversi, in relazione all'uso di dette strutture e attrezzature.

Il Concessionario risponde, sotto ogni profilo, per i guasti e le manomissioni che si dovessero verificare, per cause connesse all'utilizzo, sugli impianti e sulle attrezzature concesse in uso e dovrà provvedere al risarcimento dei danni arrecati a quanto ricevuto in concessione d'uso.

Ogni danno e/o manomissione agli impianti comporta il ripristino da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e, qualora esistano i presupposti, la denuncia alle Autorità competenti. Oltre al ripristino, il Concessionario dovrà procedere, se ne ricorre il caso ai sensi di legge, a consegnare al Comune anche una nuova dichiarazione di conformità degli impianti danneggiati e ripristinati.

L'Amministrazione Comunale e il Concedente sono esonerati da responsabilità per danni arrecati a terzi e imputati a condotta colposa o dolosa del Concessionario.

### **ART. 8 – CONDIZIONI**

Il rilascio della Concessione per l'utilizzo temporaneo dell'Area Feste è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'ingresso alla manifestazione dovrà essere di norma gratuito, fatta salva la somministrazione di alimenti e bevande; le manifestazioni di pubblico spettacolo con ingresso a pagamento saranno valutate dall'Amministrazione Comunale di volta in volta;
- la manifestazione e/o le attività dovranno terminare entro le ore 24,00;
- tutte le attività di ballo, canto, o che comunque possano creare disturbo alla quiete pubblica dovranno sempre terminare entro le ore 23,00 (il venerdì e il sabato entro le ore 23,30) fatta salva diversa e apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Durante le manifestazioni sonore, il volume dovrà essere mantenuto moderato, al fine di non pregiudicare la quiete dei complessi residenziali adiacenti
- nella zona di consumazione di cibi e bevande è necessario porre in evidenza cartelli indicanti il divieto assoluto di fumo con l'indicazione del nominativo della persona alla quale spetta la vigilanza;
- la pulizia di tutte le strutture assegnate ivi compresi i servizi igienici durante e dopo la manifestazione sarà cura del Concessionario;
- dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **(Provincia di Milano)**

mediante contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi, l'adozione di comportamenti adeguati nei confronti delle strutture pubbliche, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant'altro presente; il taglio dell'erba avviene secondo programma concordato tra l'Amministrazione Comunale e la ditta affidataria del servizio, senza alcuna pretesa da parte del Concessionario; il Concessionario dovrà spostare arredi e attrezzature eventualmente posizionati nel verde per poter far effettuare il taglio dell'erba;

- o l'Amministrazione Comunale programma interventi di monitoraggio ambientale, disinfestazione, derattizzazione in aree e edifici comunali e lotta agli insetti infestanti secondo calendario annualmente pubblicato sul sito internet comunale; non è possibile richiedere ulteriori interventi al di fuori di quelli già previsti;
- o ogni manomissione degli impianti è severamente vietata e comporta il ripristino da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno e, qualora sussistano i presupposti, la denuncia alle Autorità competenti;
- o è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere a terzi l'utilizzo dei servizi igienici esterni presenti nell'Area Feste in caso di attività e manifestazioni che si svolgano contemporaneamente all'esterno dell'Area stessa; il Concessionario deve consentirne l'accesso agli autorizzati anche durante l'utilizzo oggetto della Concessione in uso temporaneo. In tali casi, la pulizia dei servizi igienici dovrà essere concordata tra i diversi utilizzatori.

Sono a carico del Concessionario:

- a) i costi per licenze e autorizzazioni (ed eventuali rinnovi), richieste secondo la normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- b) i costi per le retribuzioni del personale, dei collaboratori e ogni altra spesa, diretta o indiretta, per le attività e gli interventi realizzati dal Concessionario stesso;
- c) gli oneri relativi alle imposte e alle tasse, dirette e indirette, nessuna esclusa, relativi all'attività esercitata mediante l'uso dell'Area Feste;
- d) la custodia e la vigilanza dell'Area Feste e di quanto altro in essa contenuto.

Il Concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri volontari per le mansioni assunte, dei cittadini presenti nell'area a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; si obbliga, altresì, a tenere il Comune e il Concedente sollevati e indenni da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per qualsiasi violazione, omissione o per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione dell'Area Feste.

### **ART. 9 – RIFIUTI**

Il Concessionario dovrà garantire la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando i contenitori presenti nell'Area Feste ed i sacchi per la raccolta differenziata (secondo ecalendario comunale), da ritirare secondo le modalità vigenti.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **(Provincia di Milano)**

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere puliti e lavati dopo ogni utilizzo/svuotamento a cura del Concessionario.

Resta a cura del Concessionario l'esposizione dei rifiuti all'esterno dell'area nei giorni di raccolta previsti dall'ecocalendario comunale, secondo quanto previsto dalle modalità vigenti.

### **ART. 10 – CONTROLLI**

Il Concessionario dovrà consentire di svolgere ispezioni in qualsiasi momento e luogo per verificare che l'uso dell'Area Feste e dei relativi impianti e/o attrezzature avvenga correttamente. Detti controlli potranno essere svolti dall'Amministrazione Comunale anche di concerto con gli Uffici ovvero Autorità competenti.

### **ART. 11 – FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE**

È facoltà dell'Amministrazione Comunale assegnare l'Area Feste a un soggetto terzo unico che assumerà la funzione di Concedente.

In quest'ultimo caso, i proventi derivanti dall'utilizzo dell'Area Feste, come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, possono essere attribuiti, in tutto o in parte, all'assegnatario.

L'assegnazione dell'Area Feste ai sensi del presente articolo deve essere regolata con apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, nella quale sono indicati gli impegni dell'assegnatario nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la durata della stessa, le condizioni di riparto dei proventi e la regolazione dei rapporti economici tra le parti.

L'assegnazione può essere disposta dalla Giunta Comunale, previo espletamento di procedura tramite avviso pubblico, a favore di enti del Terzo Settore, eventualmente dando precedenza ad Associazioni con sede sul territorio comunale.

### **ART. 12 – PATROCINIO**

Per la concessione del Patrocinio si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 20/11/2025 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 13 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.